


OPERA PIA
"RITIRO DEI POVERI EUGENIO CRISCIONE LUPIS,,
— RAGUSA —

STATUTO ORGANICO



RAGUSA
STAB. GRAFICO V. CRISCIONE

—
1930



CAPITOLO I.

Origine, scopo e mezzi dei quali dispone lo Istituto.

Art. 1.

L'opera Pia "*Ritiro dei poveri Eugenio Criscione Lupis*", che ha sede in Ragusa, nel quartiere "Capuccini" o "Grotta d'acqua", trae la sua origine dal lascito istituito dal defunto Eugenio Criscione, con testamento olografo del 2 luglio 1926, pubblicato presso Notaro Pasquale Pennavaria il 13 dicembre 1928.

Lo Istituto è stato eretto in Ente morale in forza del Regio Decreto 2 gennaio 1930, ed ha un patrimonio di dotazione, valutato complessivamente in circa L. 1.500.000.

Art. 2.

La Istituzione ha per iscopo di provvedere gratuitamente, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, al ricovero, al mantenimento e all'assistenza dei poveri, inabili al lavoro proficuo, aventi il domicilio di soccorso nel Comune di Ragusa, e che non abbiano parenti tenuti a provvedere alla loro sorte, ed in grado di farlo.

Per i fanciulli, ritenuti inabili al lavoro, potrà essere istituita una sezione speciale, quando l'ampiezza dei locali e la sufficienza dei mezzi lo consentano.

Possono essere ammessi al beneficio del ricovero gratuito anche gl'inabili, i quali, essendo sprovvisti di altri mezzi, abbiano ottenuto una pensione d' inabilità dalla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, purchè versino alla Cassa del Pio Istituto non meno dei due terzi della pensione goduta, salvo, in ogni caso, a non eccedersi la misura della retta stabilita per i ricoverati abbienti non provvisti di pensione.

Art. 3.

Non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose o mentali.

Art. 4.

Le norme per il ricovero dei poveri ed inabili sono determinate nel Regolamento.

La misura delle rette a carico di pubbliche amministrazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dal Prefetto.

Art. 5.

La Istituzione provvede ai propri bisogni, oltre che con le rendite del patrimonio, con metà dei proventi dei lavori eseguiti dai ricoverati, e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

Nel caso d' insufficienza dei posti gratuiti, sono preferiti gl' inabili, i quali versino in più grave miseria ed in maggiore abbandono, salvo le preferenze stabilite dalla legge a favore degl' inabili e mutilati di guerra.

Art. 6.

Qualora risulti che una persona sia stata ricoverata a titolo gratuito indebitamente, o per avere parenti tenuti a provvedere alla sua sorte ed in grado di farlo, o per altra causa, l'Amministrazione deve ripetere da chi di diritto il pagamento delle rette.

Art. 7.

Secondo le norme, che saranno stabilite nel Regolamento, i ricoverati sono occupati in lavori adatti alla loro età ed al loro stato fisico ed intellettuale; e partecipano al provento dei lavori, da loro eseguiti, nella misura di metà, da versarsi in appositi libretti della Cassa Postale di Risparmio, ed intestati a ciascuno.

Art. 8.

I ricoverati sono dimessi dallo Istituto, quando cessino di trovarsi nelle condizioni per le quali vennero ammessi nel Ritiro conformemente al disposto del precedente Articolo 2.

Possono anche essere dimessi per cattiva condotta, nei casi e nei modi da determinarsi nel Regolamento.

Art. 9.

Quando un ricoverato abbandoni volontariamente lo Istituto, o ne sia comunque licenziato, deve informare il Comune, la Congregazione di Carità e la Società di Patronato che esercita nel Comune medesimo e l'opera propria a favore degl'inabili al lavoro.

ente composto di cinque membri, dei quali uno no-
minato a vita dal Prefetto, tra i congiunti e discen-
denti del fondatore Sig. Eugenio Criscione, e quattro
temporanei da nominarsi uno dallo stesso Prefetto,
due dal Podestà e uno dal parroco titolare della locale
Parrocchia di S. Giovanni -

CAPITOLO II.
Consiglio di Amministrazione.

Art. 10.

La Istituzione è retta da un Consiglio di Ammini-
strazione, composto di cinque membri, dei quali: quat-
tro, temporanei, nominati, rispettivamente, in numero
di due dal Podestà di Ragusa; uno, dal Prefetto; ed
uno, dal Parroco titolare della Parrocchia locale di
S. Giovanni. Il quinto membro è nominato, vita na-
tural durante, dal Prefetto tra i congiunti e discen-
denti del fondatore Sig. Eugenio Criscione.

Nel caso che dalla Autorità ecclesiastica venisse isti-
tuita la Diocesi vescovile di Ragusa, al Consigliere di
nomina del Parroco di S. Giovanni, sarà sostituito al-
tro di nomina del Vescovo titolare della Diocesi.

La Direttrice o Superiora delle Suore, cui è affida-
ta la gestione dei servizi interni dello Ente, è chia-
mata a prender parte alle adunanze del Consiglio
con voto consultivo.

Art. 11.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione vie-
ne scelto tra i componenti di esso dal Prefetto della
Provincia.

Art. 12.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente,
ne fa le veci il membro più anziano di nomina, e, in
caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

istitut. con refer.
con il R. D. di apporo-
zione in data 13-3-
1930

Art. 13.

Non possono assumere l'ufficio di componente del Consiglio di Amministrazione, e tosto ne decadono, quando l'avessero assunto le persone contemplate nell'art. 11 della Legge 17 luglio 1890 N. 6972.

Art. 14.

Le funzioni degli Amministratori sono gratuite. Es-
si non potranno prendere parte ad operazioni di qual-
siasi natura, riferentisi alla Pia Istituzione, nelle quali
siano direttamente o indirettamente interessati, nè po-
tranno, per nessun titolo, percepire remunerazione o
compenso di sorta sul bilancio dello Ente.

Art. 15.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri di nomi-
na temporanea durano in carica quattro anni; e pos-
sono essere riconfermati senza interruzione.

Art. 16.

Gli Amministratori, che senza un giustificato moti-
vo non intervengono per tre mesi consecutivi alle se-
dute, decadono dalla carica. La decadenza è pronun-
ziata dal Consiglio, ed il Prefetto la può promuovere.

CAPITOLO III.

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo una volta al mese, e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla Legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo, ai sensi dello Art. 6 del Regio Decreto 20 febbraio 1927 numero 257; le altre ogni qualvolta lo richieda il bisogno, sia per invito del Presidente; sia per domanda sottoscritta da due almeno dei componenti il Consiglio stesso; sia per invito dell'Autorità Governativa.

Art. 18.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere adottate con lo intervento della metà più uno di coloro che lo compongono, e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti, quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta l'Art. 15 della Legge 17 luglio 1890. N. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 19.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi a termini di Legge, e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne sarà fatta menzione.

Art. 20.

Il Consiglio provvede all'amministrazione del "Ritiro dei poveri", ed al suo regolare funzionamento. Forma i progetti dei regolamenti di amministrazione, di servizio interno e per il personale. Promuove, quando occorra, la modifica dello Statuto e dei Regolamenti.

Nomina, sospende e licenzia gl'impiegati e salariati. Delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano la Istituzione.

CAPITOLO IV.

**Attribuzioni del Presidente del Consiglio
di Amministrazione.**

Art. 21.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare l'Opera Pia e di curare la esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio; di sospendere, per gravi motivi, gl'impiegati e salariati, e di prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne in Consiglio, in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPITOLO V.

Avvertenze e norme generali di Amministrazione.

Art. 22.

In esecuzione delle tavole di fondazione, la direzione dello Istituto e la gestione del servizio interno sono affidate all'ordine religioso delle figlie di S. Vincenzo o Sorelle di Carità o ad altra Istituzione di carità femminile.

Art. 23.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente e di quella di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24.

Il modo di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel Regolamento di amministrazione e di servizio interno.

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'Esattore Comunale. Nel caso che la Istituzione venga autorizzata ad avere un esattore proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato allo Esattore Comunale.

CAPITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 25.

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

MINISTERO DELLO INTERNO

Visto, si approva di ordine di S. M. con la modifica disposta dal R. D. di approvazione in data 13 marzo 1930. VIII. A. 796.

IL MINISTRO
f.to MUSSOLINI

Per copia conforme:

Il Direttore Capo di Divisione
f.to RAIMOLDI